



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 138/2024

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria n. **68932**

depositato il 14 luglio 2021, proposto da:

D. F. G., C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino De Francesco, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi congiunta al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore legale sito in Messina, via Dei Verdi n. 13;

contro

INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

e

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Unione Europea;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 28 marzo 2024

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente con ricorso introduttivo del 14 luglio 2021 ha chiesto: 1)- di

accertare il proprio diritto ad ottenere una copertura assicurativa potenziata ovvero l'erogazione di contributi previdenziali maggiorati di 1/3 per aver prestato servizio militare mediante imbarco su navi della marina militare italiana, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 1092/1973; 2)- di accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio (TFS) in forza degli emolumenti versati dal Comune di Messina per salario accessorio 2017, dei rinnovi contrattuali per periodo 2016-2018 e della nuova posizione economica orizzontale (P.E.O) da D4 a D5 assunta dal dipendente, con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo. Inoltre, il ricorrente chiedeva di condannare conseguentemente l'INPS al pagamento delle maggiorazioni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con memoria di costituzione l'INPS ha dapprima chiesto il rigetto del ricorso e successivamente, con note del 28 febbraio 2024 ha dedotto che, in relazione alla richiesta di accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, la stessa era stata rideterminata il 6 marzo 2023 per applicazione del CCNL 2016/2018 e della nuova posizione economica orizzontale cat. D.5, producendo il cedolino del mese di maggio 2023 e la determina di pensione. All'udienza del 28 marzo 2024 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere e la condanna di parte resistente alle spese di lite; l'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. La causa è stata posta in decisione il giorno 28 marzo 2024. Tanto premesso, il Giudice osserva che, così come concordemente richiesto

dalle parti, ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, la cessazione della materia del contendere è stata chiesta sia da parte convenuta sia da parte ricorrente all’udienza del 28 marzo 2024; è stato dimostrato l’avvenuto soddisfacimento delle richieste del ricorrente.

Per quanto riguarda le spese legali, va seguito il principio della soccombenza virtuale; va considerato, al riguardo, che l’INPS ha proceduto al dovuto ricalcolo del trattamento pensionistico soltanto con ritardo e dopo l’instaurazione del presente giudizio. Pertanto, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente- delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.000 (mille/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in

favore del procuratore antistatario di parte ricorrente- delle spese di lite, che

si quantificano in euro 1.000 (mille/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese

generali.

Così deciso in Palermo il 28 marzo 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato oggi nelle forme di legge

Palermo, 28 marzo 2024

Pubblicata il 29 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)